



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GIULIANOVA

ORDINANZA N° 33 /03

Il Tenente di Vascello (CP) Antonio LOFU', Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Giulianova;

VISTO le note prott. n° 128 e 132 rispettivamente datate 13.04.2003 e 14.04.2003 dall'Ente Porto di Giulianova, intese a richiedere la modifica dell'Ordinanza n° 14/1997 in data 12/04/1997 emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTO il titolo concessorio n° 91/2002 – Repertorio n° 29826 – rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Pescara in data 20.05.2002, all'Ente Porto di Giulianova, per la gestione dell'Approdo Turistico di Giulianova;

VISTA la propria Ordinanza n° 14/97 datata 12.04.1997 “Regolamento dell'Approdo Turistico di Giulianova”;

RITENUTO necessario emanare norme regolamentari che disciplinano tutte le attività che si svolgono nell'approdo turistico a salvaguardia della vita umana e della Sicurezza delle operazioni in genere;

VISTI, gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del Regolamento d'esecuzione e l'art. 39, comma 2 e 3, della Legge 11.02.1971 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

ART. 1 – Dalla data odierna è approvato e reso esecutivo l'unito “REGOLAMENTO DELL'APPRODO TURISTICO DI GIULIANOVA”, che contestualmente abroga l'Ordinanza n° 14/97 datata 12.04.1997;

ART. 2 – I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1231, E 1255 del Codice della Navigazione e, ove ricorra, a norma dell'art. 39 della Legge 39 11.02.1950 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato;

ART. 3 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Giulianova, li 08.08.2003

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio LOFU'

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo

Giulianova

Regolamento dell'Approdo Turistico di Giulianova

Ai fini del presente regolamento sarà indicato come:

- **Autorità Marittima** - l'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova;
- **Concessionario** - l'Ente Porto di Giulianova titolare della concessione demaniale Marittima;
- **Utente** - la persona fisica o giuridica cui sia assegnato il posto di ormeggio o il bene o che, comunque, si trovi ad usufruirne.

Art. 1 – Sfera d'applicazione

Il presente regolamento vincola tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo beni ed infrastrutture che, in ogni caso, incidono nell'ambito della concessione demaniale.

Art. 2 – Modifiche al Regolamento

Il concessionario potrà, in ogni momento, proporre all'Autorità Marittima modifiche ed aggiornamenti al presente Regolamento ai fini di una migliore gestione, esercizio ed uso dell'approdo turistico.

Art. 3 – Rapporti con l'Autorità Marittima

I rapporti con l'Autorità Marittima o con gli organi dello Stato interessati, possono essere intrattenuti solo dal Concessionario.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto a garantire lo svolgimento e la piena funzionalità dei seguenti servizi:

1. Pulizia dello specchio acqueo;
2. Pulizia dei pontili e delle banchine, nonché raccolta dei rifiuti;
3. Servizi antincendio ed antinquinamento in conformità di quanto previsto dal successivo artt. 29 e 30;
4. Diritto all'ormeggio dei natanti;
5. Servizi idrici, elettrici, igienici e la loro manutenzione;
6. Illuminazione dell'approdo;
7. Assistenza radio telefonica di cui al successivo art. 33;

Fermo restando le attribuzioni e le prerogative dell'Autorità Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, il concessionario coordina e controlla tutte le attività che si svolgono nell'ambito dell'approdo, emanando disposizioni di carattere generale e particolare tese alla migliore regolamentazione di dette attività.

Esso persegue i propri fini sia per mezzo di proprio personale che di persone fisiche o giuridiche, alle quali il concessionario stesso abbia disposto l'affidamento per specifiche attività.

In ogni caso, il personale autorizzato ad operare nell'ambito della concessione demaniale dovrà essere riconoscibile per la tenuta e per mezzo d'apposito cartellino riportante il nome e la qualifica, comprovare l'esistenza di idoneità tecnica e di funzionalità complessiva, potendo anche, a tal fine, essere autorizzato ai posti di ormeggio.

Il personale che svolge incarichi operativi deve essere in possesso degli indispensabili requisiti tecnici e capacità specifiche per ciascun settore o ramo d'impiego, avuto anche riguardo alla necessità di garantire la sicurezza dell'approdo dei natanti e di quanti operano nell'approdo stesso. Tutti coloro che esercitano stabilmente una qualsiasi attività nell'ambito dell'approdo turistico sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità Marittima e devono essere preventivamente iscritti nel registro di cui all'art.68 del Codice della Navigazione, qualora ritenuto necessario dalla suddetta Autorità.

Art.5 - Vigilanza

Il personale alle dirette dipendenze del concessionario potrà, in ogni momento, dare le opportune disposizioni per l'osservanza del presente regolamento da parte di chi si trova nell'ambito della concessione.

Ogni trasgressione dovrà essere immediatamente comunicata al concessionario per i provvedimenti di competenza.

Qualora nella fattispecie si ravvisino reati marittimi la questione dovrà essere portata a conoscenza dell'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza.

Art. 6 - Responsabilità e obblighi dell'utente

L'utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi in generale, delle norme di cui al presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni emanate dal concessionario ed è responsabile sia penalmente sia civilmente delle infrazioni commesse.

L'utente è tenuto, inoltre, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Art. 7 - Disponibilità del posto di ormeggio

I posti di ormeggio debbono essere contrassegnati da segnaletica adeguata. L'utente, dal momento della consegna, ha piena disponibilità dell'ormeggio assegnatogli ed il concessionario provvederà perché questo sia mantenuto sempre libero anche in caso di assenza prolungata, salvo diversa disposizione da parte del Concessionario (cessione temporanea, affitto, uso, etc). Nei casi in cui l'utente intenda utilizzare il posto d'ormeggio assegnatogli in modo diverso dai patti contrattuali, dovrà essere preventivamente autorizzato dal concessionario.

Art. 8 - Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato

Ciascun utente deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

In caso di inottemperanza, il concessionario potrà far rimuovere l'imbarcazione a spese dell'inadempiente e ad ormeggiarla al posto assegnato o alle banchine di transito.

Il concessionario è facoltizzato ad assegnare all'utente un diverso posto di ormeggio per esigenze tecniche ed operative portuali. Il concessionario, inoltre, ha la facoltà di effettuare modifiche alle strutture portuali, previa specifica autorizzazione della competente Capitaneria di Porto di Pescara, per comprovate esigenze d'ordine tecnico e di funzionalità complessiva, potendo anche, a tal fine, modificare l'ubicazione dei posti di ormeggio:

Art. 9 – Registro dell'utenza portuale

Il concessionario deve mantenere presso i propri uffici un apposito registro con l'indicazione dei nominativi degli aventi diritto all'ormeggio, sia fisso sia temporaneo, nonché delle loro imbarcazioni. L'utente assegnatario, sia fisso sia temporaneo, deve segnalare tempestivamente ogni variazione d'imbarcazione. In ogni caso dovrà sempre essere indicato il pescaggio dell'imbarcazione. Tale registro rimane a disposizione dell'Autorità Marittima per qualsivoglia controllo.

Art.10 – Dimensioni delle imbarcazioni

Le dimensioni delle imbarcazioni da iscrivere nel sopracitato registro dell'utenza portuale, vanno riferite agli effettivi ingombri delle stesse, comprese, pertanto, eventuali delfiniere, pulpiti, bompressi ed altre sporgenze a prua, poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, etc.

In sintesi per "effettivo ingombro" deve intendersi il "fuori tutto" dell'imbarcazione. A tal fine le imbarcazioni sono divise in categorie ed ogni categoria avrà posti di ormeggio adeguati.

Art. 11 – Divieto di ormeggio per più di una imbarcazione

Ad ogni posto di ormeggio può essere attaccata solo l'imbarcazione a cui si riferisce l'assegnazione. Qualora l'utente attracchi al proprio ormeggio due o più unità, ancorché di dimensioni consentite, il concessionario avrà facoltà di disporre per la rimozione delle imbarcazioni non autorizzate, addebitando all'utente stesso gli oneri relativi all'operazione, fatti salvi in ogni modo eventuali maggiori danni.

Art.12 – Imbarcazioni in transito

Le imbarcazioni degli utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con il concessionario l'assegnazione di un posto d'ormeggio, dovranno sostare nell'avamposto fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile, ovvero le altre necessarie disposizioni.

La sosta delle imbarcazioni negli ormeggi di transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 72 ore.

In caso di accertata ulteriore disponibilità di detti ormeggi e sempre che esistano uno o più ormeggi completamente liberi, le stesse imbarcazioni potranno essere autorizzate a prolungare la sosta fino a quando sussista detta disponibilità. Le unità ormeggiate a seguito di emergenza, adeguatamente motivata al concessionario, possono sostare per un periodo non superiore alle 48 ore, salve comprovate esigenze e situazioni di forza maggiore.

Art. 13 – Riserva di posti alle imbarcazioni in transito

E' a disposizione delle unità da diporto in transito un numero di ormeggi pari ad un decimo della capacità complessiva dell'intero approdo.

Art. 14 – Caratteristiche degli ormeggi

I posti di ormeggio sono distinti nelle seguenti categorie riferite alla lunghezza ed alla larghezza delle imbarcazioni:

	Lungh.f.t.	Largh.f.t.
	fino a	fino a
Cat.1	mt. 5	mt. 2,10
Cat.2	mt. 6	mt. 2,40
Cat.3	mt. 7	mt. 2,70
Cat.4	mt. 8	mt. 3,00
Cat.5	mt. 9	mt. 3,20
Cat.6	mt.10	mt. 3,50
Cat.7	mt.11	mt. 3,80
Cat.8	mt.12	mt. 4,10
Cat.9	mt.13	mt. 4,40
Cat.10	mt.14	mt. 4,70
Cat.11	Mt.15	mt. 5,00
Cat.12	Mt.16	mt. 5,50
Cat.13	Mt.17	mt. 6,00
Cat.14	mt.18 e oltre	mt. 6,50

Art. 15 – Tariffe per le imbarcazioni in transito

A fronte della loro permanenza nei posti di ormeggio assegnati, i responsabili delle imbarcazioni in transito debbono corrispondere le tariffe annualmente stabilite dal concessionario ed approvate dall'Autorità Marittima.

Art. 16 – Tariffe

Il concessionario determina le tariffe giornaliere, mensili, stagionali ed annuali per la concessione in uso dei posti di ormeggio, nonché le modalità per l'utilizzo di tutte le altre aree, impianti e strutture accessorie realizzate nell'ambito della concessione demaniale.

Art. 17 – Operazioni di alaggio e varo

Non è consentito l'ingresso nell'approdo di alcun mezzo di sollevamento. Qualsiasi operazioni di varo – alaggio e/o messa in acqua di imbarcazioni dovrà avvenire dallo scalo alaggio e/o scivolo di alaggio pubblico così come disciplinato da apposita Ordinanza n° 05/2001 datata 27.03.2001 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova.

Le imbarcazioni specificatamente autorizzate, a fine di evitare a tutte le unità da diporto di navigare nell'ambito portuale ed a meno di 100 metri dall'imboccatura del porto con la sola propulsione velica.

Art. 18 – Accesso al posto di ormeggio

Le imbarcazioni con pescaggio non superiore a mt. 2,00 possono accedere ai rispettivi posti d'ormeggio senza alcuna formalità, salvo disposizioni di ordine generale.

Le imbarcazioni con pescaggio superiore e in ogni modo nei limiti dell'agibilità portuale, al loro primo ingresso devono attendere in avamporto le disposizioni della concessione. Tali disposizioni dovranno poi essere sempre rispettate in tutte le operazioni d'ormeggio, disormeggio, entrata e uscita dal porto.

Art.19 – Modo di ormeggiarsi

E' vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte all'uopo predisposte. E' vietato ormeggiarsi con la cima di salpamento delle catenarie: l'ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell'utente, di diametro adeguato ed in ottimo stato e deve soddisfare ogni prescrizione del concessionario; sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria e/o altrui imbarcazione.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

Il concessionario può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi o l'allontanamento dell'unità in difetto con addebito all'utente delle spese sostenute.

Dei danni arrecati da ciascuna unità è esclusivamente responsabile il proprietario della stessa.

Art. 20 – Efficienza delle imbarcazioni

Le unità da diporto devono essere in piena efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento. Il concessionario, qualora sussistano motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle suddette unità da parte della competente Autorità Marittima.

Art. 21 – Entrata ed uscita dall'approdo

Durante le manovre di entrata e di uscita dall'approdo e per gli spostamenti nell'ambito dello stesso, tutte le unità devono:

1. Tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
2. Mantenere una velocità non superiore a 2 (due) nodi e comunque non provocare onda;
3. Dare la precedenza alle unità in uscita.

Solo le imbarcazione addette al servizio del porto potranno, in caso di comprovata necessità, superare il limite di velocità indicato.

Salvo casi specificamente autorizzati, è fatto divieto a tutte le unità da diporto di navigare nell'ambito portuale ed a meno di 200 metri dall'imboccatura del porto con la sola propulsione velica. È fatto divieto di svolgere nell'ambito portuale, sia a terra che a bordo, attività di ordine commerciale o professionale. Attività di tale tipo.

Art. 22 – Movimentazione delle unità all'interno dell'approdo

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dal presente regolamento. Il concessionario potrà disporre il movimento e lo spostamento d'ormeggi, qualora si rendessero necessari, in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l'utilità e l'utilizzazione del porto. In caso d'assenza del proprietario o di suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la concessionario, informata l'Autorità Marittima, potrà provvedervi direttamente con proprio personale.

Art. 23 – Assenze superiori alle 24 ore dell'unità all'ormeggio assegnato

In caso d'assenza oltre le 24 ore, l'utente deve avvertire il concessionario indicando la data e l'ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere nonché la data di previsto ritorno, compilando apposito modello previsto dall'Autorità Marittima consegnandone copia al concessionario.

Art. 24 – Tutela contro gli inquinamenti

È vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto rifiuti di qualsiasi genere, d'oggetti, di liquidi inquinanti, di detriti o altro, nell'ambito dell'approdo, sia in acqua, sia sulle banchine, moli e pontili.

Sia per i rifiuti solidi che per quelli liquidi inquinanti, dovranno essere utilizzate le strutture che, all'uopo, il concessionario dovrà predisporre nell'area portuale.

Art. 25 – Divieto di deposito di materiali

È vietato ingombrare con oggetti, materiale ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito.

In caso d'inosservanza, il concessionario provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato a spese dell'utente responsabile.

Resta salva la facoltà per il concessionario di autorizzare il posizionamento di sistemi d'ombreggio per gli utenti, comunque di limitate dimensioni (max 4 mq. cad.) ed immediatamente rimovibili.

Art. 26 – Introduzioni di animali

All'interno del porto gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. In ogni caso dovranno essere tenuti sotto controllo e prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza di animali nell'ambito portuale possa arrecare molestia o disagio agli altri utenti.

Art. 27 - Divieto di svolgere attività commerciali o professionali nel territorio di approdo, con l'eccezione della concessione, la banchina della zona d'approdo, appartenente al personale delle imbarcazioni.

In linea generale è fatto divieto di svolgere nell'ambito portuale, sia a terra che a bordo delle imbarcazioni, attività di ordine commerciale o professionale. Attività di tale tipo, ritenute utili al completamento della funzionalità delle strutture e della gestione dell'approdo, potranno essere svolte solo dietro specifica autorizzazione del concessionario, fatta salva la superiore approvazione dell'Autorità Marittima.

Art. 28 - Accesso agli ormeggi

L'accesso agli ormeggi è riservato:

- Ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate;
- Al personale dipendente o fiduciario del concessionario;
- Al personale autorizzato dal concessionario ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- Alle persone espressamente autorizzate dal concessionario e per il periodo strettamente necessario ad effettuare eventuali operazioni di trasbordo provviste di bordo.

E' vietato l'accesso alle banchine in concessione, qualsiasi ne sia il motivo ad ogni tipo di autoveicolo, motocicletta o bicicletta, ad eccezione dei mezzi impiegati da personale in servizio.

Art. 29 - Mezzi a antincendio

La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni obbligatorie di bordo, dagli impianti portuali attualmente esistenti nell'approdo.

Per la protezione antincendio dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

1. le imbarcazioni all'attracco dovranno mantenere una distanza reciproca non inferiore ad un decimo della loro lunghezza media;
2. gli accessi e la viabilità interna dell'area portuale dovranno consentire il transito e la manovra dei mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco e di pronto soccorso;
3. Il concessionario dovrà dotarsi di estintori in numero adeguato alle dimensioni e caratteristiche della struttura in concessione;
4. sarà cura del concessionario far conseguire al personale addetto all'approdo idoneo addestramento per la prevenzione incendi, secondo le indicazioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al fine di istituire un'idonea squadra antincendio professionalmente addestrate con il compito di vigilanza e controllo periodico dell'efficienza del dispositivo antincendio ed inoltre, la conduzione dell'intervento di soccorso nell'attesa dell'arrivo del personale dei Vigili del Fuoco.

Art. 30 - Prescrizioni per gli utenti

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere l'intervento ispettivo dell'Autorità Marittima a bordo dei natanti e salva l'osservanza del piano antincendio ed antinquinamento dell'approdo:

- In caso di sversamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o sulle banchine, moli e pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare il concessionario,

che a sua volta all'atterrà l'Autorità Marittima, provvedendo nel contempo ad iniziare, con i mezzi a sua disposizione, la bonifica della zona interessata, informando il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata a cura del concessionario ed a spese del responsabile;

- Prima della messa in moto del motore, l'utente deve provvedere all'areazione del vano motore ed adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;
- Prima dell'ormeggio deve essere controllata l'assenza di residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in atto;
- Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione;
- Il rifornimento di carburante alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito centro di distribuzione carburante. E' assolutamente vietato, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi diversa modalità di rifornimento anche se parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportabili, sia con qualsivoglia sistema. In caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, necessità di riparazioni, etc. -, il soggetto utente o titolare di cantiere o di officina, cui occorra provvedere ad un rifornimento di carburante in loco deve richiedere espressa autorizzazione all'Autorità Marittima;
- I compartimenti di bordo, contenenti le bombole di gas liquido, devono essere adeguatamente areati;
- Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza.

Art. 31 - Misure da adottare in caso di incendio

In caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lottare contro le fiamme, avvisando nel contempo, con i mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, invio del personale agli uffici, etc.), i Vigili del Fuoco e l'Autorità Marittima, oltre al concessionario. In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata a cura del proprietario.

Art. 32 - Garanzia assicurativa

Coloro che, a qualsiasi titolo svolgono servizi (manutenzione, lavoro cantieristico, ecc.) nell'ambito dell'approdo, devono essere coperti da polizza assicurativa, ritenuta adeguata dalla Società. La Società, inoltre, potrà richiedere ulteriori garanzie assicurative per gli operatori che esplicino una qualsiasi attività nell'ambito dell'approdo.

Art. 33 - Assistenza radiotelefonica

L'Ente concessionario svolgerà il servizio di ascolto radio sul canale 16 della banda VHF/FM per l'assistenza all'utenza nautica dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Art. 34 - Prestazioni di servizi

L'approdo turistico è gestito direttamente dal concessionario che potrà disporre l'affidamento di taluni servizi a terzi previa autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo ex art. 45/bis del Codice della Navigazione, determinando annualmente le tariffe e le modalità di pagamento per l'utilizzo dei vari servizi portuali.

Parimenti, il concessionario, di concerto con l'Autorità Marittima, emanerà disposizioni generali e particolari che regolino l'espletamento di ogni singolo servizio e relativi sistemi d'uso.

Art. 35 – Collaborazione con le pubbliche Autorità

Il concessionario nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad agire di concerto con le pubbliche Autorità (Autorità Marittima, Doganale, Forze di Polizia e di Pubblica Sicurezza, etc.).

Il concessionario curerà che ne siano eseguite le disposizioni e si adopererà nel richiederne il rispetto da parte dell'utenza.

Il concessionario, con riferimento alle operazioni antincendio ed antinquinamento, disporrà, ove necessario e richiesto, che proprio personale operi in stretta collaborazione con le predette Autorità. Curerà, inoltre, per quanto di competenza, la predisposizione dei mezzi e delle strutture atte a rendere operative le disposizioni richiamate.

Ogni posto di ormeggio dovrà prevedere le dotazioni necessarie in termini di ancoraggio e servizi (acqua potabile, corrente elettrica, ecc.).

Il concessionario disporrà che il personale addetto all'approdo durante il servizio si adoperi per il rispetto da parte di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite.

Il personale addetto all'approdo deve tempestivamente comunicare al Concessionario i nominativi dei trasgressori per i conseguenti provvedimenti da adottarsi a lo carico.

In caso di turbativa, di molestia o di grave infrazione accertata a carico di un utente, è riconosciuta al concessionario la facoltà di espellerlo.

Per l'utente vincolato da contratto di ormeggio, il concessionario, nei casi gravissimi, avrà la facoltà di risolvere il contratto stesso.

Giulianova, li 08.08.2003

f.to **IL COMANDANTE**
T.V. (CP) Antonio LOFU'

L'originale è stato firmato
dal Capo del Circondario Marittimo
d'ordine
1° M.llo Np VALENTE Antonio

